

**Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 06/06/2018) 16-10-2018, n. 25856
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA**

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

Retribuzione

PREVIDENZA SOCIALE

Contributi

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 14485/2013 proposto da:

TRENITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DONATONE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUCA BRASCHI, EMANUELA MANINI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1354/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/01/2013, R.G.N. 1751/2007.

Svolgimento del processo

CHE:

1. con sentenza in data 29 gennaio 2013, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto applicabile il principio fissato dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 23, secondo cui il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi è tenuto al pagamento anche per la quota a carico dei lavoratori, senza possibilità di una rivalsa successiva nei confronti di costoro, ed ha rigettato la domanda subordinata, ex art. 2041 cod. civ., in applicazione della norma speciale;

2. avverso tale sentenza Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese M.P.L., con controricorso ulteriormente illustrato con memoria.

Motivi della decisione

CHE:

3. con i motivi di ricorso si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all'inapplicabilità della disciplina speciale di cui alla L. n. 218 del 1952 alla fattispecie in esame; violazione dell'art. 12 disp. gen., art. 2115 cod. civ. e L. 4 aprile 1952, n. 218, artt. 19 e 23 per avere la Corte di merito negato il diritto ad operare la ritenuta previdenziale per la quota a carico del lavoratore sulla scorta di un precedente di legittimità afferente a diversa fattispecie in tema di nullità del termine di durata apposto al contratto di

lavoro; violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. per non avere la Corte del gravame condannato il lavoratore ad indennizzare la società della diminuzione patrimoniale correlata all'arricchimento conseguente al versamento dei contributi anche per la quota parte a proprio carico;

4. ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

5. premesso che non coglie nel segno il denunciato error in procedendo, per avere la Corte di merito statuito, sia pure sinteticamente, sull'applicabilità, in ogni caso, della disciplina speciale, i restanti motivi, da esaminarsi congiuntamente per reciproca connessione, sono infondati per le ragioni già espresse da questa Corte in molteplici controversie analoghe (v., da ultimo, Cass. 13 luglio 2016, n.14317, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ed i numerosi precedenti ivi richiamati);

6. il principio fissato dalla citata L. n. 218, art. 23 avendo carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere, a sua volta, espressione dei principi di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro, trova applicazione ad un rapporto lavorativo ormai del tutto provvisto di connotati privatistici;

7. neanche è ravvisabile un contrasto tra siffatta interpretazione e l'art. 2115 cod. civ., come pretende la società ricorrente, secondo la quale il rinvio che il citato art. 2115 opera alla disciplina speciale riguarda esclusivamente il regime della recuperabilità del credito, ma non anche il diritto sostanziale alla rivalsa, che sarebbe regolato esclusivamente dal codice civile, per avere i rinvii alla legislazione speciale una funzione soltanto complementare;

8. il combinato disposto della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l'ipotesi normale e fisiologica, del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda, quella patologica, dell'omissione del pagamento o dell'adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro: nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro il diritto a trattenere "il contributo a carico del lavoratore...sulla retribuzione corrisposta...alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta "tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore";

9. la concentrazione in via definitiva del debito contributivo in capo al datore di lavoro (secondo un principio acquisito nella legislazione previdenziale già con il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 111, in materia di assicurazioni obbligatorie) appare l'evidente elemento distintivo delle situazioni tipizzate dal legislatore attraverso disposizioni che risulterebbero prive di alcuna concreta utilità normativa ove l'art. 23 si limitasse a confermare quanto già previsto nell'art. 19, trascurando che l'art. 19 qualifica il datore di lavoro come responsabile del pagamento dei contributi, contestualmente regolando il diritto di ritenzione a favore dello stesso, laddove l'art. 23 prevede che il datore di lavoro è tenuto al pagamento per l'intero, senza null'altro aggiungere, così realizzandosi una coerente simmetria tra diversità di presupposti e diversità di effetti, che rende ragione della distinta individualità delle previsioni normative in relazione all'imputabilità (o antiggiuridicità) del comportamento del datore di lavoro, che ne costituisce la ratio giustificatrice;

10. l'azione di rivalsa si inserisce, comunque, nell'ambito del sistema previdenziale, restando qualificata dai suoi fini e dai suoi scopi di tutela, per cui non si vede come, in virtù di una asserita prevalenza della norma civilistica, si possano escludere effetti (come la concentrazione del debito contributivo) rispetto ai quali la norma speciale - alla prima pariordinata - è sicuramente abilitata;

11. in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro deve evitarsi che venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato (v., fra le altre, per l'ampia motivazione alla quale si rinvia, Cass. 25 giugno 2013, n. 15924);

12. nessuna condivisione merita, infine, l'assunto della parte ricorrente secondo cui, essendo state le differenze retributive corrisposte a seguito di condanna giudiziale, a tale data doveva farsi risalire l'obbligo contributivo e, dunque, la tesi per cui il debito contributivo sarebbe venuto ad esistenza solo quale effetto del giudicato sul rapporto di lavoro subordinato con condanna al pagamento delle differenze retributive, trattandosi di affermazioni che non tengono conto dell'imputabilità, al datore di lavoro, del comportamento che ha reso necessario l'accertamento giudiziale ed il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato;

13. le spese vengono regolate come da dispositivo;

14. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2018